

presente legge, avviene secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si procede alla riduzione dei trasferimenti statali a favore dell'ente locale, in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dall'ente locale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentita l'ANCI.

* **1. 01.** Teresio Delfino, Volontè.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — *(Disposizioni sul trasferimento allo Stato degli insegnanti elementari comunali)* — 1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali che presta servizio per le scuole elementari statali è trasferito alle dipendenze dello Stato e inquadrato nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali.

2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione comunale di provenienza.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono rivalutati, secondo le disposizioni vigenti per il personale docente statale, sia i punteggi conseguiti per gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'ente locale, sia i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

4. Il trasferimento del predetto personale, che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avviene secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si procede alla riduzione dei trasferimenti statali a favore dell'ente locale, in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dall'ente locale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentita l'ANCI.

* **1. 02** Cangemi.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: l'obbligo di formazione aggiungere le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 1. Napoli, Malgieri.

Al comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e di riconosciuta rilevanza in ambito nazionale,

2. 2. Napoli, Malgieri.

ART. 2-bis.

Sopprimerlo.

2-bis. 1. Napoli, Malgieri.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter. — 1. Ai fini del trasferimento nei ruoli del personale ausiliario tecnico-amministrativo statale del personale di ruolo dipendente dagli enti locali già in servizio nella scuola, il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, deve intendersi nel senso che l'inquadramento viene effettuato nella qualifica funzionale corrispondente ai profili professionali del personale del comparto scuola, con attribuzione del medesimo trattamento stipendiale in godimento presso l'ente locale.

2. L'eventuale maggior trattamento spettante a seguito dell'inquadramento è attribuito mediante assegno personale.

3. All'onere finanziario si fa fronte con ordinari stanziamenti di bilancio per spese fisse.

2-bis. 01. Teresio Delfino, Volontè, Cufufo.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter. — 1. La rivalutazione del trattamento economico del personale della scuola è effettuata in base a un piano quinquennale, con decorrenza dall'anno 2001. Tale intervento è finalizzato al ripristino del rapporto delle retribuzioni tra il personale della scuola e quello dell'università, di cui alla legge n. 477 del 1973 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988.

2. Alla copertura dell'onere finanziario, valutato in lire 2.000 miliardi annue, si provvede con le economie derivanti dai tagli agli organici, dalla razionalizzazione della rete scolastica e dai risparmi derivanti dalla ristrutturazione delle carriere del personale.

2-bis. 02. Teresio Delfino, Volontè, Cufufo.

(A.C. 7346 — sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di discussione del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, prevede che « Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 », differendo i termini entro cui dette graduatorie possono essere approvate in via definitiva;

con l'ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, una sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, tra i cui requisiti di ammissione era prevista la prestazione di servizio di insegnamento nelle scuole per complessivi trecentosessantasei giorni;

all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, veniva specificato che, ai fini del computo dei trecentosessantasei giorni, erano utili i periodi di effettivo insegnamento, nonché i periodi ad essi equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto;

nella normativa per le supplenze in vigore al momento della emanazione dell'ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, e specificatamente all'articolo 523 (Valutazione dei servizi), comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recepita dall'articolo 9, dell'ordinanza mi-

nisteriale 29 dicembre 1994, n. 371, e del relativo allegato 7, alla tabella C, il dottorato di ricerca è considerato a tutti gli effetti un titolo di servizio didattico al pari dell'insegnamento nelle scuole;

con l'ordinanza ministeriale 7 febbraio 2000, n. 33, recante integrazioni e modifiche alla ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, è stato indetto un nuovo ciclo di corsi per accedere alla sessione riservata di esami di cui alla predetta ordinanza ministeriale n. 153 del 1999;

alcuni candidati iscritti ai corsi di cui alla ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, e/o alla ordinanza ministeriale 7 febbraio 2000, n. 33, riportando quale requisito di servizio la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e borse di studio, hanno visto la propria iscrizione respinta in virtù di una interpretazione restrittiva delle norme;

detti candidati hanno presentato ricorso ed hanno quindi proseguito e, in molti casi, concluso il corso ed i relativi esami acquisendo la relativa abilitazione con riserva;

gli stessi riservisti hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ove sono stati inseriti con riserva;

ritenuto importante risolvere al più presto la collocazione in graduatoria con riserva dei suddetti candidati, in modo da permettere un regolare svolgimento delle operazioni connesse con l'approvazione definitiva delle graduatorie permanenti,

impegna il Governo

a sciogliere positivamente la riserva dei candidati inseriti nelle graduatorie permanenti che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della richiesta del riconoscimento dell'equiparazione al servizio dei servizi prestati come titolari di borse di studio di dottorato di ricerca, ammettendo gli stessi

riservisti al pieno godimento dei diritti acquisiti con detta abilitazione.

9/7346/1. Malgieri, Napoli.

La Camera,

in sede di discussione del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, prevede che « Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 », differendo i termini entro cui dette graduatorie possono essere approvate in via definitiva;

le modalità di attribuzione dei punteggi, stabilita con il regolamento di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, ribadito con il decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, in particolare all'allegato A, non prevedono la valutazione del voto finale di conseguimento del titolo di studio richiesto, come il voto di laurea;

il punto D del medesimo allegato A prevede la valutazione di « titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso », facendo apparire chiaro che il requisito dell'accesso al ruolo è riferito esclusivamente al titolo necessario per il concorso, e non anche ai titoli valutabili ad esso superiori;

il dottorato di ricerca è un titolo di studio superiore alla laurea, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari, nonché ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante il regolamento in materia di dottorato di ricerca;

il regolamento per le supplenze di istituto di cui al decreto ministeriale 25 maggio 2000, all'allegato A, prevede la va-

lutazione di tutti i titoli previsti dal citato allegato A del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, con l'aggiunta anche della valutazione del titolo di studio d'accesso e di altri titoli culturali, tra cui il dottorato di ricerca;

la circolare ministeriale 28 giugno 2000, n. 174, avente per oggetto «Prima integrazione delle graduatorie permanenti: decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000 – Chiarimenti – Valutazione titoli e operazioni connesse», al punto 11, recita «Non sono valutabili sotto la voce »altri titoli«, di cui all'allegato A, lettera D, del decreto ministeriale n. 123/2000, i corsi di perfezionamento o di specializzazione *post-lauream* ed il dottorato di ricerca, in quanto non danno accesso al ruolo, cui si riferisce il concorso »;

ritenuta tuttavia prioritaria l'esigenza di valutare il voto di laurea, i titoli culturali, i titoli di studio *post-lauream*, oltre che nelle graduatorie di istituto come indicato dal decreto ministeriale 25 maggio 2000, anche nell'ambito delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124,

impegna il Governo

a provvedere affinché nei futuri aggiornamenti e integrazioni delle graduatorie permanenti vengano debitamente valutati, nell'ambito delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il voto finale dei titoli di studio che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso, i titoli culturali, nonché i titoli di studio *post-lauream*, tra cui il dottorato di ricerca.

9/7346/2. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Napoli, Malgieri.

La Camera,

in sede di discussione del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001;

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, prevede che «Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 », differendo i termini entro cui dette graduatorie possono essere approvate in via definitiva;

la modalità di attribuzione dei punteggi, stabilita con il regolamento di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, ribadito con il decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, in particolare all'allegato A, prevede la valutazione del voto finale di conseguimento del titolo di studio richiesto, come il voto di laurea,

il punto D) del medesimo allegato A) prevede la valutazione di «titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso », facendo apparire chiaro che il requisito dell'accesso al ruolo è riferito esclusivamente al titolo necessario per il concorso, e non anche ai titoli valutabili ad esso superiori;

il regolamento per le supplenze di istituto di cui al decreto ministeriale del 25 maggio 2000, all'Allegato A), prevede la valutazione di tutti i titoli previsti dal citato allegato A) del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, con l'aggiunta anche della valutazione del titolo di studio d'accesso e di altri titoli culturali, tra cui il dottorato di ricerca;

la circolare ministeriale 28 giugno 2000, n. 174, avente per oggetto «Prima integrazione delle graduatorie permanenti: decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, – Chiarimenti – Valutazione titoli e operazioni connesse », ed in particolare il punto 11, recita «Non sono valutabili sotto la voce »altri titoli«, di cui all'allegato A, lettera d), del decreto ministeriale n. 123 del 2000, i corsi di perfezionamento o di specializzazione *post lauream* ed il dottorato di ricerca, in quanto non danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso »;

si ritiene tuttavia importante l'esigenza di valutare il voto di laurea, i titoli culturali e scientifici, i titoli di studio *post lauream*, oltre che nelle graduatorie di istituto come indicato al decreto ministeriale del 25 maggio 2000, anche nell'ambito delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124,

impegna il Governo

a provvedere affinché nei futuri aggiornamenti e integrazioni delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, vengano definitivamente valutati il voto finale dei titoli di studio, che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso, i titoli culturali e scientifici, nonché i titoli di studio *post lauream*, tra cui il dottorato di ricerca.

9/7346/3. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Bracco, Dedoni, Petrella, Capitelli, Voglino, Riva.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 recante: Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001;

considerato che l'articolo 2, comma 3 prevede la rideterminazione annua della dotazione perequativa delle scuole sulla base del tasso di inflazione programmatica e di parametri socio-economici e ambientali da individuarsi di concerto dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

impegna il Governo

in sede di rideterminazione della suddetta dotazione perequativa a garantire l'equilibrata ripartizione finanziaria delle risorse sull'intero territorio nazionale.

9/7346/4. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 recante: Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001;

considerato il disposto dell'articolo 2, comma 3 relativo alla definizione della dotazione finanziaria ordinaria e perequativa delle scuole;

impegna il Governo

a promuovere la pubblicità dei dati relativi alla dotazione ordinaria e a quella perequativa mediante affissione degli stessi all'albo delle istituzioni scolastiche.

9/7346/5. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

La Camera,

considerato che:

con nota dell'8 ottobre 1999 il ministro della pubblica istruzione chiariva che le organizzazioni titolate a svolgere assemblee in orario di servizio erano esclusivamente quelle maggiormente rappresentative;

tale indicazione può avere un pesante ruolo distorsivo nel dibattito che si svilupperà nelle scuole in vista dell'elezione delle RSU, violando così elementari principi di democrazia e precludendo le parità di condizioni fra i soggetti che intendano partecipare alla formazione delle rappresentanze dei lavoratori;

impegna il Governo

a formulare precise indicazioni al fine di consentire un pieno diritto di assemblea a tutte le organizzazioni dei lavoratori.

9/7346/6. Nardini, Cangemi, Lenti.

La Camera,

considerato che:

grave è la situazione dei lavoratori ATA che prestavano la propria opera con contratti a tempo determinato con gli enti locali dopo il passaggio allo Stato di queste funzioni sancito dalla legge n. 124 del 1999;

in alcune aree del Paese questi lavoratori sono allo stato attuale senza occupazione e reddito mentre paradossalmente gli istituti soffrono di una penalizzante carenza di personale:

impegna il Governo:

a realizzare gli adempimenti necessari previsti per l'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge di conversione del decreto-legge n. 240 entro trenta giorni;

ad emanare immediate disposizioni per coprire temporaneamente i posti disponibili assicurando l'occupazione agli ex lavoratori ATA a tempo determinato degli enti locali prevedendo una esplicita coerenza con quanto finora disposto in materia a partire dalla circolare n. 313 del dicembre 1999, e che in alcune aree del paese in questi mesi è stato disatteso.

9/7346/7. Cangemi, Lenti, Borrometi.

La Camera,

vista l'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 e in particolare l'articolo 9, comma 15 (modalità di calcolo del punteggio di servizio);

visto il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, considerata discriminante la norma che impone di inserire gli insegnanti di scuole non statali, che l'anno positivamente ultimato la frequenza del concorso riservato, previsto dalla legge n. 124 del 1999, in quarta fascia in coda rispetto a tutti gli altri docenti;

impegna il Governo

a riesaminare la questione per evitare che tali insegnanti risultino penalizzati sia nel calcolo del punteggio di servizio sia nell'inserimento in coda alle graduatorie stesse, considerando, in modo determinante, la legge sulla parità scolastica (legge n. 62 del 2000).

9/7346/8. Voglino, Volpini, Risari, Riva, Castellani, Duilio.

La Camera,

in sede di discussione del decreto-legge n. 240 del 2000 recante « Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001 »;

vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, e il relativo regolamento attuativo adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000;

verificato che docenti, riconfermati sulle cattedre occupate nell'anno scolastico 1999/2000 e che hanno scelto di inserirsi nelle graduatorie permanenti di altra provincia, per il fatto che in questa non è stata pubblicata la relativa graduatoria permanente, si trovano nella situazione di essere rimossi dall'incarico e di non essere nelle condizioni di ottenere il nuovo incarico nella provincia scelta;

ritenuto che la situazione è determinata dal fatto che non si è provveduto a pubblicare contemporaneamente graduatorie permanenti in tutte le province;

impegna il Governo

a verificare la situazione e a trovare soluzioni che vadano nella direzione della equità e della certezza giuridica.

9/7346/9. Duilio, Voglino, Capitelli, Volpini, Risari, Riva.

La Camera,

visto l'articolo 1, comma 5 del decreto legge n. 240 del 2000;

considerata l'esigenza di consentire agli ex ausiliari, attinti dagli elenchi degli uffici del lavoro, sulla base dell'articolo 16 legge n. 56 del 1987, di beneficiare della proroga della supplenza;

viste le condizioni previste dalla suddetta legge;

impegna il Governo

a fornire chiarimenti che consentano ai dirigenti scolastici di dare piena attuazione alle disposizioni di cui in premessa, con particolare riferimento al personale ausiliario.

9/7346/10. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Abbate, Ciani, Voglino, Pepe, Volpini, Risari, Riva, Borroneti.

La Camera,

in sede di discussione del decreto-legge n. 240 del 2000 recante « Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001 »;

vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, e il relativo regolamento attuativo adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000;

vista la circolare ministeriale n. 206 del 30 agosto;

impegna il Governo

a riconoscere il servizio prestato dal personale insegnante, in qualità di docente esperto con contratto di prestazione d'opera presso le scuole statali e per attività didattica legata all'impianto curricolare, e a valutarlo ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente, fascia C, anziché fascia D.

9/7346/11. Volpini, Voglino, Risari, Riva.

La Camera,

impegna il Governo

ad emanare — di concerto con il ministro della pubblica istruzione e dell'università e

ricerca scientifica e tecnologica — un decreto in cui si riconosca al titolo di « dottore di ricerca », ovvero a ogni anno di borsa di studio, un punteggio non minore di quello attribuito ad un anno di effettivo servizio a scuola a cui ciascun anno di borsa di studio viene equiparato.

9/7346/12. Lenti, Malentacchi.

La Camera,

considerato che l'attività della fondazione Rossini di Pesaro, è regolata da una convenzione stipulata con vari enti territoriali;

che questa convenzione non risponde più alle esigenze attuali, essa risale infatti al 1940;

che tal inadeguatezza ha causato contenziosi giuridici;

che presso il Ministero della pubblica istruzione è stato redatto un nuovo testo di convenzione tipo che raccoglie il consenso di tutte le parti in causa;

impegna il Governo

a promuovere ogni iniziativa utile alla rapida sottoscrizione di una nuova convenzione.

9/7346/13. Gasperoni.

La Camera,

ritenuto che in coincidenza con la fine del passato anno scolastico, parecchi aspiranti all'insegnamento hanno conseguito il titolo per insegnare come docenti di sostegno, a conclusione dei relativi corsi di specializzazione, organizzati ai sensi del decreto-legge 24 novembre 1998, n. 460;

che appare evidente il diritto di quanti hanno recentemente conseguito il titolo di specializzazione e non sono inseriti nelle graduatorie permanenti, al conferimento delle supplenze, nel caso di to-

tale impiego degli aspiranti con titoli di specializzazione inclusi nelle graduatorie permanenti:

impegna il Governo

a far sì che il personale suindicato venga utilizzato per il conferimento di

supplenze annuali e temporanee fino alla fine delle attività didattiche nel caso di mancanza di aspiranti con il titolo di specializzazione inseriti nelle graduatorie permanenti.

9/7346/14. Borrometi, Voglino, Risari, Volpini.